



## Newsletter n. 1/12

### Sommario.

1. Entrata in vigore del D.L. 1/2012. 2. Abrogazione delle tariffe. 3. Patto sul compenso. 4. Preventivo. 5. Altri obblighi informativi. 6. Disciplina. 7. Liquidazione giudiziale. 8. Taratura.

Il decreto legge 24/1/2012 n. 1 (il c.d. decreto "cresci Italia" ovvero sulle liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, compresa quella forense, ponendo una serie di problemi e la necessità di adeguare alcune nostre prassi. Lo scorso 2 febbraio 2012 è stato pubblicato un importante intervento del C.N.F. che fornisce alcuni primi chiarimenti.

### 1) Entrata in vigore del D.L. 1/2012

"Il decreto-legge 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell'art. 98 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24 gennaio 2012)."

Per il C.N.F., in conformità al principio *tempus regit actum*, le nuove disposizioni non riguardano i *rapporti già in essere*, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012.

Con riferimento alla durata del  *tirocinio professionale*, ridotta ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell'art. 9, considerato che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l'arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012).

### 2) Abrogazione delle tariffe

"L'art. 9 (disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1."

Il C.N.F. evidenzia che, conseguentemente, le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse *anche come semplice riferimento*.

### 3) Patto sul compenso

"L'accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto, con forma *ad substantiam*, e il compenso deve essere commisurato al «grado di complessità dell'incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), «all'importanza dell'opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2 cod. civ.)."

Tale accordo deve essere raggiunto al *momento del conferimento dell'incarico*.

Quanto al *contenuto dell'accordo* il C.N.F. suggerisce quanto segue.

Il contratto può contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo *valori di massima*, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al momento dell'affidamento dell'incarico.

Poiché per l'attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una *clausola di salvaguardia* che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.

La misura del compenso deve essere *adeguata all'importanza dell'opera* (e al *decoro della professione*) e deve contenere le *voci di costo* (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi.

Si può prevedere il *palmario*, il *patto di quota lite*, una *somma à forfait* oppure una *quantificazione oraria*.

Posto che ai fini della liquidazione giudiziale è previsto il riferimento a *parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante*, sembra che anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali per determinare il compenso - una volta che saranno approvati e pubblicati dal ministero vigilante - a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa. Infatti, nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola riguardante la determinazione del compenso, è "di protezione", invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all'art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206). Al fine di evitare commistioni, conviene utilizzare due modelli diversi di contratto di prestazione d'opera professionale: uno per i consumatori e le microimprese, l'altro per i soggetti rivestenti un diverso status. In questo secondo caso, sono ammessi diversi criteri di valutazione del compenso, compresi i parametri giudiziali.

Quanto alle *controversie con il cliente relative al patto sul compenso* (anche in tema di importi) il C.N.F. suggerisce di prevedere una clausola arbitrale. Seguendo l'orientamento invalso nella prassi notarile e dei dottori commercialisti, il presidente e/o l'arbitro non nominato dalle parti potrebbe essere nominato dal presidente del COA prescelto dalle stesse.

#### **4) Preventivo**

"Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta."

Secondo il C.N.F. il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la *base del contratto* di prestazione d'opera professionale (che, a differenza del preventivo, deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta).

Anche il preventivo può contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo *valori di massima*, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al momento dell'affidamento dell'incarico.

#### **5) Altri obblighi informativi**

"L'avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell'incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, ove stipulata, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico al suo compimento."

Tali informazioni devono essere comunque fornite al cliente, *indipendentemente dall'esistenza o meno di sue richieste*.

Peraltro *non* sussiste ancora un *obbligo di stipulazione di contratto di assicurazione* per la responsabilità civile professionale.

## **6) Disciplina**

"L'inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell'art. 9 costituisce illecito disciplinare."

Di qui l'opportunità di predisporre un'*adeguata modulistica di studio* che agevoli l'ottemperanza degli adempimenti informativi e pattizi posti a carico dell'avvocato.

## **7) Liquidazione giudiziale**

"In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria."

Secondo il C.N.F. questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l'art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli *usi*, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi.

La *richiesta di decreti ingiuntivi* e *l'assegnazione delle cause in decisione* potrà essere accompagnata dall'allegazione di note di proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all'attività precedente il 24 gennaio 2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino all'adozione dei parametri di cui ad un decreto ministeriale da emanarsi da parte del ministro vigilante) per il periodo successivo.

Lo stesso potrebbe essere fatto per gli *atti di precetto* per i quali, alternativamente, potrebbero essere esposte clausole di riserva, come quella di adeguare i compensi indicati ai parametri di cui all'emanando D.M. per le liquidazioni giudiziali (e conseguentemente di ripetere i compensi eventualmente eccedenti) o quella di chiedere al giudice dell'esecuzione (o di far valere con separato atto di precetto) i compensi per l'attività svolta non appena si rendessero disponibili i parametri in questione.

## **8) Taratura**

"E' da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell'art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ."

Del resto il COA può essere chiamato a verificare il rispetto della disposizione secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata al grado di complessità dell'incarico, all'importanza dell'opera e al decoro della professione.